



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 del 24/06/2025

Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva - Integrazioni e modifiche.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: GURGONE MICHELE, CIPOLLINI ANTONELLA, ROMANI CATIA.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente	X	
3	GOTI ALESSANDRA	Consigliere anziano		X
4	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere	X	
5	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
6	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
7	GUIDARA GIULIA	Consigliere	X	
8	PAPINI PAOLO	Consigliere	X	
9	GIOVANNELLI CRISTIAN	Consigliere	X	
10	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
11	PETILLO CLARISSA	Consigliere	X	
12	VENTURINI PAOLO	Consigliere	X	
13	BINI LUISA	Consigliere	X	
14	ROMANI CATIA	Consigliere	X	
15	MAGRINI MATTEO	Consigliere	X	
16	CIERVO SIMONE	Consigliere	X	
17	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
			16	1

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: D'OTO ROBERTA, MARIOTTI ANDREA, MARRACCINI MONICA, ROVIEZZO LIBERO, CRISCI ARCANGELO.

Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva - Integrazioni e modifiche.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Mignano e Perone e dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO, inoltre, delle repliche dei Consiglieri Mignano e Perone e dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO, altresì, della dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere Magrini;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 09/8/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Monsummano Terme alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n.17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente".
- la deliberazione n.18 del 23.09.2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la Tariffa Corrispettiva a partire dal 01.01.2023 e ha approvato lo schema di Regolamento per la Tariffa Corrispettiva, lo schema di Regolamento del Servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 in data 1/10/2022 con la quale è stata istituita la Tariffa Corrispettiva ed approvato contestualmente il Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva;
- la deliberazione n.20 del 21.12.2022 con la quale l'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 in data 29/12/2022 con la quale è stato preso atto delle modifiche al Regolamento per la Tariffa Corrispettiva e formalizzata l'adesione all'Ambito Tariffario Sovracomunale;

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n.39 del 31/07/2023 e n.4 del 09/04/2024 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;

PRESO ATTO che a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

RICORDATO che il Regolamento è stato elaborato sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha determinato modifiche sia alla classificazione dei rifiuti, sia, in termini di riduzione, alla superficie assoggettata al prelievo tariffario per la riconosciuta facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico;

RICORDATO che il gettito annuo della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano Finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013;

RICORDATO che nel caso di ambiti tariffari sovracomunali ARERA pone in capo agli Enti di gestione dell'ambito la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della Tariffa corrispettiva, secondo quanto disposto dall'art. 238, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006;

RICORDATO che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono secondo quanto indicato all'art. 1 comma 668, della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022 prevede l'aggiunta all'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L., n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L., n. 15/2022, del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

DATO ATTO che con deliberazione ATO Toscana Centro n. 18/2024 del 27/12/2024, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato una serie di modifiche regolamentari da apportare allo schema di regolamento tariffario approvato per l'ambito tariffario sovracomunale ATS1, sotto elencate;

- i. all'art.16, comma 3, lett. a) dopo la parola *“crediti”* sono aggiunte le parole *“(messa in mora)”*, al termine della lettera b) è inserita la frase *“in questo caso il soggetto perde il diritto alle riduzioni su tutte le utenze a lui intestate in qualsiasi Comune di ATO Toscana Centro”*;

- ii. all'art.22 comma 10, dopo la parola “*locali*” è inserita la frase: “*da parte del soggetto passivo di cui al comma 1*”, mentre al comma 15, dopo la parola “*erogazione*” sono inserite le parole “*idrica ed elettrica*”;
- iii. all'art.26, comma 4 lettera b) dopo il punto e virgola finale si aggiunge il seguente paragrafo: “*Nel caso in cui l'unico occupante si trasferisca in casa di riposo senza variazione di residenza l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In caso di utenza con un solo occupante la tariffa è calcolata per la sola parte fissa*”;
- iv. all'art. 26 comma 4, lettera c) dopo la parola “*in comunità*” si aggiunge la seguente frase: “*e i soggetti reclusi nei luoghi di detenzione*”;
- v. l'art. 26, comma 5, è sostituito dal seguente:
“*Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti, per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di persone giuridiche, in caso di omessa comunicazione, salvo evidenza di numero superiore di occupanti accertato dal gestore, il numero dei componenti è stabilito convenzionalmente secondo quanto indicato nella seguente tabella:*”

Numero occupanti	Superficie totale
1	<= 40 m ²
2	> 40 m ² <= 80 m ²
3	> 80 m ² <= 120 m ²
4	> 120 m ² <= 160 m ²
5	> 160 m ² <= 200 m ²
6	> 200 m ²

- vi. all'art.28, comma 4, dopo il punto finale si aggiunge la seguente frase: “*Le categorie di interesse per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera sono la 16 e la 29 dell'allegato 5 al presente regolamento chiamate rispettivamente in causa per beni durevoli e generi alimentari*”;
- vii. all'art. 29 è inserito il successivo comma 16:
Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti che ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:

$$Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot 0,70$$

dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico;

- viii. all'art.32, comma 3, si sostituisce la parola iniziale “*L'utente*” con “*Il nuovo utente*” e, dopo la parola “*dotarsi*” si aggiunge la frase “*entro 30 giorni*”;

- ix. all'art. 34, comma 4, è aggiunta la parola “*comunque*” tra le parole sono” e “computati”;
- x. all'art. 39, comma 1, si sostituisce la frase iniziale “*Il Gestore ha facoltà di svolgere*” con “*Il Gestore svolge*”;
- xi. all'art. 40, comma 3 il tasso legale per il calcolo degli interessi di mora da applicare in caso di mancato pagamento della tariffa è ridotto dall'attuale 2,5% al 2%;
- xii all'Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (artt. 22,29,30,31,32,33,35,39), dopo la sesta riga della tabella si aggiunge la seguente ulteriore:

<i>Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati</i>	art. 32	€ 100,00
--	---------	----------

- xiii nell'Allegato 5 (Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi) sono inserite due ulteriori classi, la prima tra 301 m² e 600 m² e l'altra tra 601 m² e 900 m² per articolare con maggiore dettaglio le utenze rispetto alla dimensione del relativo immobile, come di seguito riportato:

	superficie utenza in m ²	Volume del contenitore virtuale assegnato		Volume totale minimo annuo	
		450	900	450	900
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	160	330	3.840	7.920
2	Cinematografi e teatri	120	240	2.880	5.760
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	130	270	3.120	6.480
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	160	340	3.840	8.160
5	Stabilimenti balneari	180	360	4.320	8.640
6	Esposizioni, autosaloni	150	300	3.600	7.200
7	Alberghi con ristorante	420	850	10.080	20.400
8	Alberghi senza ristorante	310	640	7.440	15.360
9	Case di cura e riposo	400	810	9.600	19.440
10	Ospedale	480	960	11.520	23.040
11	Uffici, agenzie	390	790	9.360	18.960
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	220	460	5.280	11.040
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	310	640	7.440	15.360
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	390	780	9.360	18.720
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	220	450	5.280	10.800
16	Banchi di mercato beni durevoli	420	850	10.080	20.400
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	280	580	6.720	13.920
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	250	520	6.000	12.480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	330	670	7.920	16.080
20	Attività industriali con capannoni di produzione	250	510	6.000	12.240
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	240	490	5.760	11.760
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.240	2490	29.760	59.760
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.180	2380	28.320	57.120
24	Bar, caffè, pasticceria	1.060	2140	25.440	51.360
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	630	1270	15.120	30.480
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	630	1270	15.120	30.480
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.380	2770	33.120	66.480
28	Ipermercati di generi misti	520	1050	12.480	25.200
29	Banchi di mercato genere alimentari	1.840	3690	44.160	88.560
30	Discoteche, night-club	520	1050	12.480	25.200
31	Agriturismo, affittacamere, residence	250	510	6.000	12.240
32	Autodromo	60	130	1.440	3.120
33	Agriturismi senza ristorante	100	220	2.400	5.280
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante	100	220	2.400	5.280

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 16
assenti	n. 1
votanti	n. 16
favorevoli	n. 12
contrari	n. --
astenuti	n. 4 (Mignano, Ciervo, Bini e Venturini)

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto stabilito dall’Autorità con la deliberazione n.18/2024 del 27/12/2024 e delle conseguenti modifiche del Regolamento tariffario;

- i. all'art.16, comma 3, lett. a) dopo la parola “*crediti*” sono aggiunte le parole “*(messa in mora)*”, al termine della lettera b) è inserita la frase “*in questo caso il soggetto perde il diritto alle riduzioni su tutte le utenze a lui intestate in qualsiasi Comune di ATO Toscana Centro*”;
- ii. all'art.22 comma 10, dopo la parola “*locali*” è inserita la frase: “*da parte del soggetto passivo di cui al comma 1*”, mentre al comma 15, dopo la parola “*erogazione*” sono inserite le parole “*idrica ed elettrica*”;
- iii. all'art.26, comma 4 lettera b) dopo il punto e virgola finale si aggiunge il seguente paragrafo: “*Nel caso in cui l'unico occupante si trasferisca in casa di riposo senza variazione di residenza l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In caso di utenza con un solo occupante la tariffa è calcolata per la sola parte fissa*”;

- iv. all'art. 26 comma 4, lettera c) dopo la parola *“in comunità”* si aggiunge la seguente frase: *“e i soggetti reclusi nei luoghi di detenzione”*;
- v. l'art. 26, comma 5, è sostituito dal seguente:
“Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di soggetti non residenti, per quelle tenute a disposizione da soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di persone giuridiche, in caso di omessa comunicazione, salvo evidenza di numero superiore di occupanti accertato dal gestore, il numero dei componenti è stabilito convenzionalmente secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero occupanti	Superficie totale
1	<= 40 m ²
2	> 40 m ² <= 80 m ²
3	> 80 m ² <= 120 m ²
4	> 120 m ² <= 160 m ²
5	> 160 m ² <= 200 m ²
6	> 200 m ²

- vi. all'art.28, comma 4, dopo il punto finale si aggiunge la seguente frase: *“Le categorie di interesse per l'occupazione di suolo pubblico giornaliera sono la 16 e la 29 dell'allegato 5 al presente regolamento chiamate rispettivamente in causa per beni durevoli e generi alimentari”*;
- vii. all'art. 29 è inserito il successivo comma 16:
Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti che ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:

$$Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot 0,70$$

dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico;

- viii. all'art.32, comma 3, si sostituisce la parola iniziale *“L'utente”* con *“Il nuovo utente”* e, dopo la parola *“dotarsi”* si aggiunge la frase *“entro 30 giorni”*;
- ix. all'art. 34, comma 4, è aggiunta la parola *“comunque”* tra le parole sono” e *“computati”*;
- x. all'art. 39, comma 1, si sostituisce la frase iniziale *“Il Gestore ha facoltà di svolgere”* con *“Il Gestore svolge”*;

- xi. all'art. 40, comma 3 il tasso legale per il calcolo degli interessi di mora da applicare in caso di mancato pagamento della tariffa è ridotto dall'attuale 2,5% al 2%;
- xii all'Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (artt. 22,29,30,31,32,33,35,39), dopo la sesta riga della tabella si aggiunge la seguente ulteriore:

<i>Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati</i>	art. 32	€ 100,00
--	---------	----------

- xiii *nell'Allegato 5 (Volume del contenitore virtuale RUI per le diverse categorie dell'utenza non domestica e volume annuo degli svuotamenti minimi) sono inserite due ulteriori classi, la prima tra 301 m² e 600 m² e l'altra tra 601 m² e 900 m² per articolare con maggiore dettaglio le utenze rispetto alla dimensione del relativo immobile, come di seguito riportato:*

	superficie utenza in m ²	Volume del contenitore virtuale assegnato		Volume totale minimo annuo	
		450	900	450	900
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	160	330	3.840	7.920
2	Cinematografi e teatri	120	240	2.880	5.760
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	130	270	3.120	6.480
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	160	340	3.840	8.160
5	Stabilimenti balneari	180	360	4.320	8.640
6	Esposizioni, autosaloni	150	300	3.600	7.200
7	Alberghi con ristorante	420	850	10.080	20.400
8	Alberghi senza ristorante	310	640	7.440	15.360
9	Case di cura e riposo	400	810	9.600	19.440
10	Ospedale	480	960	11.520	23.040
11	Uffici, agenzie	390	790	9.360	18.960
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	220	460	5.280	11.040
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	310	640	7.440	15.360
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	390	780	9.360	18.720
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	220	450	5.280	10.800
16	Banchi di mercato beni durevoli	420	850	10.080	20.400
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	280	580	6.720	13.920
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	250	520	6.000	12.480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	330	670	7.920	16.080
20	Attività industriali con capannoni di produzione	250	510	6.000	12.240
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	240	490	5.760	11.760
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.240	2490	29.760	59.760
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.180	2380	28.320	57.120
24	Bar, caffè, pasticceria	1.060	2140	25.440	51.360
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	630	1270	15.120	30.480
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	630	1270	15.120	30.480
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.380	2770	33.120	66.480
28	Ipermercati di generi misti	520	1050	12.480	25.200
29	Banchi di mercato genere alimentari	1.840	3690	44.160	88.560
30	Discoteche, night-club	520	1050	12.480	25.200
31	Agriturismo, affittacamere, residence	250	510	6.000	12.240
32	Autodromo	60	130	1.440	3.120
33	Agriturismi senza ristorante	100	220	2.400	5.280
34	Bed & Breakfast, affittacamere, residence senza ristorante	100	220	2.400	5.280

2. DI APPROVARE l'introduzione nel proprio Regolamento tariffario, delle modifiche stabilite dall'Autorità con la delibera di cui al precedente punto 1, approvando contestualmente il regolamento così modificato;

3. **DI DARE ATTO** che le presenti modifiche regolamentari operano a far data dal 01/01/2025, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, citata in premessa;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 16
assenti	n. 1
votanti	n. 16
favorevoli	n. 12
contrari	n. --
astenuiti	n. 4 (Mignano, Ciervo, Bini e Venturini)

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Marco Fattorini